

N. 1029

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AVOGADRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Norme in materia di attività venatoria e di prelievo
della fauna selvatica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Una revisione globale dell'attuale legge 11 febbraio 1992, n. 157, è quanto mai urgente e necessaria al fine di rendere giustizia a chi, esercitando l'attività venatoria, si trova tutelato da una legge che è poco attenta alla programmazione del prelievo, dimostra gravi carenze tecnico-scientifiche e non tiene conto degli usi e delle tradizioni locali.

Il presente disegno di legge si propone, pertanto, come una legge quadro volta a disciplinare in maniera organica e completa l'esercizio dell'attività venatoria nel nostro Paese, al fine di temperare le vessazioni che la legge n. 157 del 1992 esercita nei confronti dei cacciatori. Non va dimenticato, infatti, che tale legge ha recato notevole danno a tutte quelle piccole aziende turistico-alberghiere disseminate sul territorio, che negli anni antecedenti al 1992 avevano registrato un buon impulso commerciale, favorito soprattutto da quella categoria di persone che svolgono l'attività venatoria. Oggi, infatti, quel dato è in controtendenza, con evidente risultato di perdita economica.

A ciò si aggiunga un altro dato molto importante. Nazioni come la Spagna, la Tunisia, la Francia e la Gran Bretagna, hanno da tempo ben compreso l'importanza di una gestione del territorio agro-silvo-pastorale con l'evidente risultato di un incremento turistico e, di conseguenza, commerciale. Questo diverso regime dell'attività venatoria ha favorito lo spostamento di migliaia di cacciatori italiani verso le succitate nazioni. È un dato incontestabile che l'insensata chiusura anticipata della caccia operata dalla legge n. 157 del 1992, ha portato ricchezza ad altri Paesi ed ha finito con il danneggiare la nostra economia.

La revisione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che proponiamo con il presente disegno di legge, realizza un più attento rispetto delle tradizioni locali, tenendo conto delle differenze ambientali esistenti in ambito regionale. Per tale motivo è parso opportuno introdurre norme più elastiche per favorire la costituzione di comprensori di caccia più omogenei, quali organismi in grado di realizzare una migliore programmazione dei piani di intervento e di prelievo della selvaggina che tenga conto e rispetti le singole peculiarità locali. Inoltre, è parso opportuno alleggerire gli oneri per la categoria dei cacciatori pensionati titolari di pensione sociale, già sufficientemente vessati dalle leggi attuali, al fine di non impedire loro un contatto diretto con la natura.

Altro aspetto di una certa rilevanza è l'attuazione, con l'articolo 32, di una completa depenalizzazione delle sanzioni che la legge n. 157 prevede all'articolo 30: introdurre, infatti, sanzioni amministrative appare più equo ed offre maggiori garanzie circa l'applicabilità effettiva della sanzione stessa. Non dimentichiamo infatti che tali sanzioni penali sono tutte inquadrate nella categoria delle contravvenzioni (punte con arresto ed ammenda), alle quali può essere applicata una eventuale amnistia e che inoltre, fatto riguardante più da vicino il cacciatore, c'è la possibilità di chiedere l'oblazione e chiudere quindi la questione pagando una somma di danaro ed evitando così il processo ed il carcere. In particolare nei casi in cui è prevista la sola pena dell'ammenda, l'interessato, essendo ammesso a pagare una somma pari ad un terzo del massimo oltre le spese di giudizio, usufruirà in pratica dello stesso meccanismo di tutte le sanzioni amministrative. In questo modo il reato ri-

sulterà estinto, come se non fosse mai stato commesso. Appare dunque sicuramente più efficace la previsione di una sanzione amministrativa che contribuirà anche a deflazionare il carico pendente dei processi oltre a garantire una sicura applicazione ai cac-

ciatori, non più considerati alla stregua di colpevoli autori di reato.

In considerazione dell'importanza e della necessità di una nuova legge in materia, si confida in una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio indisponibile dei singoli comprensori di cui all'articolo 9, fatta salva la fauna stanziale proveniente da allevamenti ed utilizzata per gare cinofile ed addestramento di cani.

2. Alla fauna selvatica migratrice si applica l'articolo 923 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

4. Le regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni provvedono in base alle proprie competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e nel rispetto delle tradizioni locali. La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a rispettare, nell'emanazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli usi ed i costumi delle riserve comunali di diritto. Le province hanno competenza in materia di vigilanza venatoria, commissioni per gli esami per l'abilitazione venatoria, sul ripopolamento e sulla cattura di richiami vivi.

5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

6. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni dell'Unione europea volti alla conservazione della fauna selvatica.

Art. 2.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono protette, in particolare, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaiolo (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *Falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*),

piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), tutte le specie di rapaci notturni (*Stripiformes*), occhione (*Burhinus oedicnemus*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 3.

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4.

1. Le regioni, sentito l'INFS, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche, i musei di storia naturale e gli Osservatori faunistici regionali (OFR) ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata dagli OFR in collaborazione con le università e coordinata sull'in-

tero territorio nazionale dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni sentite l'INFS e gli OFR; la specifica autorizzazione è subordinata alla partecipazione ad appositi corsi d'istruzione organizzati dalle regioni e coordinati dall'INFS ed al superamento di un esame finale.

4. Le province si avvalgono, per la gestione degli impianti di cattura, di personale qualificato e valutato idoneo dalla regione.

5. L'INFS svolge i compiti di certificazione dell'attività degli impianti di cattura; l'OFR, sentite le università, determina preventivamente il periodo di esercizio dell'attività di tali impianti.

6. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle specie migratrici cacciabili nelle cacce tradizionali. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o alla provincia o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

8. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5.

1. Le regioni, sentito l'INFS, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi.

4. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci.

5. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

6. È vietato l'uso dei richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

7. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione dell'anello inamovibile tolto dal richiamo morto.

Art. 6.

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

Art. 7.

1. L'INFS è sottoposto alla vigilanza del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. L'INFS ha il compito di censire il patrimonio faunistico nazionale, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo e migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio nazionale, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri

organismi di ricerca nazionali, di esprimere pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato.

3. Presso l'INFS è istituita una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica.

4. Per attuare i compiti di cui ai commi 2 e 3 l'INFS usufruisce del supporto dell'Osservatorio faunistico regionale di cui al comma 7.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'INFS provvede direttamente alle attività di cui alla presente legge.

6. L'INFS è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono gli OFR.

8. L'OFR attua quanto disposto dal comma 4 ed opera in ambito regionale, secondo le specificità faunistiche, provvedendo alla gestione faunistica ed alla conseguente programmazione del prelievo.

9. L'OFR dipende legalmente ed amministrativamente dalle amministrazioni regionali competenti per territorio.

Art. 8.

1. Le province, con la collaborazione delle associazioni agricole e venatorie, curano la gestione del territorio ai fini della presente legge.

2. Le associazioni venatorie riconosciute di cui all'articolo 32, stabilmente operanti sul territorio provinciale, curano la gestione dell'attività venatoria in collaborazione con le province e le associazioni agricole.

Art. 9.

1. Ai fini della presente legge, le regioni, di concerto con le province ripartiscono il territorio in appositi comprensori.

2. Le regioni istituiscono appositi organismi di gestione dei comprensori con il compito di programmare i piani di intervento e di prelievo sulla selvaggina stanziale.

3. Gli organismi di cui al comma 2 sono composti da agricoltori e cacciatori eletti, con metodo democratico, dagli iscritti alle rispettive associazioni.

4. Tutte le cariche in seno agli organismi di gestione sono a titolo gratuito. Potranno essere previsti, altresì, dei rimborsi in base alle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

5. I rimborsi di cui al comma 4 devono essere documentati e certificati dagli organi dirigenti l'organismo di gestione.

Art. 10.

1. La caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso, da appostamento temporaneo o vagante, con o senza l'ausilio del cane, è consentita liberamente su tutto il territorio della Repubblica, senza limitazioni temporali e territoriali.

Art. 11.

1. In ogni regione non può essere costituito un numero di comprensori di caccia, di cui all'articolo 9, superiore al numero delle provincie in essa comprese, ad esclusione delle zone alpine.

2. I comprensori provinciali di caccia provvedono ai propri oneri economici mediante gli introiti derivanti dalle quote di partecipazione versate da ogni cacciatore aderente. La ricevuta del versamento è parte integrante del tesserino di caccia che è rilasciato gratuitamente dalla regione competente.

Art. 12.

1. Il tesserino di caccia di cui all'articolo 11, emesso in modello uniforme su tutto il territorio nazionale, stabilito dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali, è valido su tutto il territorio italiano.

Art. 13.

1. Il tesserino di caccia deve essere correlato della ricevuta di versamento intestata al comprensorio scelto dal cacciatore per svolgere l'attività venatoria.

2. Il costo massimo della quota di partecipazione ai comprensori di cui all'articolo 9, è stabilito dal comprensorio stesso sino ad un massimo del 100 per cento dell'importo della tassa di concessione governativa annuale relativa alla licenza per porto di fucile per uso di caccia.

3. Gli introiti statali della tassa di concessione governativa relativi all'annata venatoria precedente sono ripartiti entro il 31 marzo di ogni anno, nei seguenti modi:

a) il 50 per cento allo Stato;

b) il 50 per cento alle regioni, sulla base del numero dei contribuenti venatori di ogni singola regione.

4. Le somme che le regioni ricevono dallo Stato, ai sensi del comma 3, della lettera b), sono ripartite, entro il 30 giugno di ogni anno, nei seguenti modi:

a) il 30 per cento alla regione, con vincolo di utilizzo per la gestione dell'attività venatoria prevista dalla presente legge;

b) il 70 per cento alle province, proporzionalmente al numero dei cacciatori, per lo svolgimento dei compiti previsti sia dalla presente legge, sia dalle normative regionali.

5. Il cacciatore che entro il 30 giugno di ogni anno opti per l'esclusivo esercizio della caccia alla selvaggina migratoria per l'annata venatoria successiva, non è tenuto al versamento di alcuna quota di partecipazione al comprensorio di caccia.

6. Le tasse di concessione governativa e la quota di partecipazione venatoria ai comprensori di caccia sono ridotte al 50 per cento per i pensionati titolari di pensione sociale.

Art. 14.

1. Nessuna quota di partecipazione è dovuta dal cacciatore che non intenda esercitare la caccia nelle zone in gestione ai comprensori, di cui all'articolo 9, ovvero che si dedichi alla caccia in sole zone a gestione privatizzata.

Art. 15.

1. Le regioni non sono autorizzate ad istituire alcuna tassa relativa all'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 16.

1. Ogni comprensorio di caccia comprende, al suo interno, una superficie non superiore al 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione faunistica o, comunque, inibito all'attività venatoria, ed una superficie non superiore al 5 per cento da destinare alla caccia di tipo privatistico.

Art. 17.

1. Gli organismi di gestione di cui all'articolo 9 devono destinare il 70 per cento degli introiti derivanti dalle quote di partecipazione agli interventi sul territorio ed al ripopolamento faunistico, ed il 30 per cento ai titolari dei fondi su cui viene esercitata l'attività venatoria, quale indennizzo per il danneggiamento dei terreni privati.

Art. 18.

1. Ogni cacciatore può scegliere di praticare l'attività venatoria alla fauna stanziale in più comprensori di caccia situati nel territorio della Repubblica.

Art. 19.

1. Le regioni a statuto ordinario non possono porre alcuna limitazione alla libera circolazione dei cacciatori italiani.

Art. 20.

1. I comprensori di caccia predispongono piani faunistici-venatori di miglioramento ambientale intesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica.

2. I piani faunistici-venatori di cui al comma 1 comprendono:

a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;

c) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

Art. 21.

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e comunque geograficamente appartenente alle provincie comprese nell'arco alpino, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le provincie interessate emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, il calendario venatorio particolare al fine di proteggere la fauna caratteristica e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Le province nei cui territori sono compresi comparti venatori alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le provincie autonome di Trento e di Bolzano, se confinanti, determinano i confini dei comparti venatori alpini con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 22.

1. L'attività venatoria si svolge tramite apposita concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio, finalizzato all'abbattimento di fauna selvatica con i mezzi di cui all'articolo 23, la concorrenza dei successivi tre requisiti:

a) avere l'arma carica immediatamente disponibile;

b) sostare in territori in cui sia consentita l'attività venatoria;

c) puntare la preda.

3. È considerato altresì esercizio venatorio l'attività di cattura della fauna selvatica.

4. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quello di cui ai commi 2 e 3 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini d'impresa agricola di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), della presente legge.

7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito, anche durante l'esercizio venatorio, della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale non inferiore a lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per

danni ad animali e cose. Detti massimali devono intendersi, comunque, indicizzati.

8. La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia ha validità su tutto il territorio della Repubblica e consente l'esercizio venatorio nel rispetto della presente legge.

9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale ed al quale sono allegati le ricevute relativi ai versamenti ai comprensori provinciali di caccia prescelti dal cacciatore, con esclusione di colui il quale ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria di cui all'articolo 13, comma 5.

Art. 23.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fine a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto non inferiore a 40 millimetri.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono, per quanto possibile, essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi con-

sentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 24.

1. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi di caccia, con l'uso o meno dei richiami vivi.

Art. 25.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dal 15 agosto al 31 dicembre di ogni anno: quaglia, tortora, merlo, allodola, pispolone, strillozzo;

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio di ogni anno: tordo bottaccio, tordo sassello, storno, colombaccio, cesena, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta beccaccia, beccacchino, frullino, combattente, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella, pittima reale, cornacchia, ghiandaia, gazza, volpe, passero;

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: lepre, coniglio, fagiano, forcella, pernice rossa, starna, pernice sarda, colino della Virginia, lepre sarda, minilepre, passera mattugia, passera oltremontana, fringuello, peppola, verdone, frosone, tordela, pispola, fanello, tottavilla, colombaccio, cappellaccia;

d) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 30 novembre di ogni anno: pernice bianca, fagiano di monte, francolino di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca;

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno: cinghiale.

2. Le regioni, sentiti l'INFS e l'OFR, approvano con legge, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere, da parte di ogni cacciatore, in ciascuna giornata di attività venatoria. In caso di loro inadempienza, l'attività venatoria è consentita secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Le regioni non sono autorizzate ad escludere dall'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, le specie oggetto di applicazione del principio di deroga, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, per le quali è richiesto un contingentamento specifico. Per tali specie non è consentita alcuna riduzione dell'arco temporale previsto ai fini del prelievo venatorio.

4. Il numero di giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, a scelta del soggetto, per la caccia alla selvaggina stanziale, e tutti i giorni per la selvaggina migratoria.

5. Ogni cacciatore ha a disposizione un numero di giornate di caccia non superiore ad ottanta nell'arco dell'intera stagione venatoria.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

7. Ogni cacciatore ha diritto ad un carniere giornaliero massimo composto nel seguente modo: una lepre comune, una lepre sarda, due fagiani, due pernici rosse, due starne, due pernici sarde, due mini lepri e, comunque, secondo le indicazioni di ogni singolo comprensorio di caccia, settanta capi complessivi di selvaggina migratoria.

8. Le specie di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 sono contingentate, da parte di ogni regione interessata, in base ai piani annuali di abbattimento che le stesse regioni sono tenute a pubblicare contestualmente alla pubblicazione del calendario venatorio.

Art. 26.

1. I comprensori di caccia possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica stanziale di cui all'articolo 25, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie od altre calamità.

2. L'introduzione dai Paesi esteri di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può essere effettuata solo a scopo di ripopolamento previo esame sanitario da effettuare presso gli istituti zooprofilattici competenti per territorio.

Art. 27.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici sostenuti dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione ed istituita presso ogni capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2, è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4 e da almeno due rappresentanti dei cacciatori eletti dagli iscritti alle relative associazioni, con l'incarico di controllare il regolare svolgimento ed il rispetto del programma d'esame da parte della commissione. I due rappresentanti possono contestare la validità dell'operato dei membri della commissione direttamente al presidente della provincia.

4. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, le modalità per lo svolgimento degli esami di cui al comma 2, che devono, in particolare, riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;

- c) maneggio delle armi da caccia;
- d) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione di cui al comma 2 è concessa solo se il giudizio della commissione di esame è favorevole in tutte le prove elencate al comma 4.

6. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

7. La licenza di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 28.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione di fauna selvatica, ove vi siano opere di difesa dello Stato, ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, a distanza inferiore a 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro costante e continuato, ed a distanza non inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade comunali, provinciali, statali ed autostrade. Le amministrazioni comunali possono predisporre appositi interventi di prelievo faunistico anche all'interno delle citate aree, purchè sussistano i presupposti dell'incolumità pubblica;

b) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro costante e conti-

nuato, di vie di comunicazione ferroviaria, di strade carrozzabili comunali, provinciali, statali ed autostrade;

c) il porto ed il trasporto delle armi da caccia all'interno dei centri abitati e della altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere. Il trasporto di armi da sparo è consentito purchè le stesse siano scariche;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone;

e) cacciare sparando da veicoli a motore, da natanti a motore o da aeromobili;

f) cacciare su terreni coperti, in tutto o nella maggior parte dalla neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi o nel caso in cui si eserciti la caccia da appostamento e fatte salve eventuali deroghe fissate dal calendario venatorio provinciale;

g) usare ai fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificatore del suono;

h) cacciare in prossimità di specchi d'acqua ove si esercita l'attività della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

i) usare munizione spezzata nella caccia al camoscio ed al cervo, usare esche o bocconi avvelenati, vischio ed altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, nonchè fare impiego di balestre;

l) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle leggi regionali o disposizioni provinciali.

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere apposte su appositi sostegni. È vietata la loro inchiodatura ad alberi e piante di qualunque specie.

Art. 29.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, delle leggi regionali e delle

disposizioni provinciali previste dalla medesima legge, è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato; agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli agenti dipendenti delle province.

Art. 30.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 29 possono chiedere a qualsiasi persona ritrovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, di cui all'articolo 22, comma 2, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino regionale di caccia, della ricevuta attestante la quota di partecipazione all'attività venatoria del comprensorio ove sono stati individuati, del contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 è comunque vietato il sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, del cane e dei richiami vivi. È fatta eccezione per quei casi in cui il soggetto controllato non risulti in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

3. Non sono ammessi a svolgere funzioni di vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 29, i dipendenti delle amministrazioni provinciali che abbiano prestato servizio sostitutivo di leva.

Art. 31.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, delle leggi regionali e delle disposizioni provinciali previste dalla medesima legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni e la sospensione della licenza di caccia per cinque anni, per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra le date di chiusura e le date di apertura fissate dall'articolo 25;

b) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a un milione e la revoca temporanea della licenza di caccia per chi abbatte o cattura mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 9 milioni e la revoca in via definitiva del porto di fucile per uso di caccia, per chi abbatte o cattura esemplari di orso, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 6 milioni per chi esercita la caccia nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e nei giardini urbani;

e) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 1 milione e la sospensione per 5 anni della licenza di caccia, per chi abbatte o cattura esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non indicati alla lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

f) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire un milione per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli o aeromobili;

g) sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata;

h) sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento di concessione governativa o di partecipazione al comprensorio venatorio entro i confini del quale l'infrazione è commessa;

i) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 e la sospensione della licenza di caccia per cinque anni per chi, dopo aver optato per la sola caccia alla selvaggina migratoria, viene sorpreso ad abbattere selvaggina stanziale;

l) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a

lire 200.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono incassati dalla regione la quale provvede a trasferirli alle province in rapporto alla loro superficie agro-silvo-pastorale. Le province utilizzano tali somme ai fini di intervento di miglioramento ambientale.

Art. 32.

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie sono istituite per atto pubblico e devono avere finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie.

Art. 33.

1. È abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.
3. Le regioni sono tenute ad attuare la presente legge entro e non oltre un anno dalla data della sua entrata in vigore.
4. Sul territorio delle regioni inadempienti la caccia è regolata direttamente dalle disposizioni della presente legge.